

Edizione di giovedì 6 luglio 2023

NEWS DEL GIORNO

[Inps: comunicati i contributi per lavoratori autonomi agricoli per il 2023](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Inps: chiarimenti in materia di TFS e adesione a previdenza complementare](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Nuove funzionalità nell'ambito della convenzione Inps – altre casse ed Enti](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Whistleblowing ed estensione della tutela in caso di conoscenza di illeciti](#)
di Redazione

BLOG

[La tassazione del danno da demansionamento: indicazioni dalla Corte di Cassazione](#)
di Roberto Lucarini

NEWS DEL GIORNO

Inps: comunicati i contributi per lavoratori autonomi agricoli per il 2023

di **Redazione**

L'Inps, con [circolare 4 luglio 2023, n. 59](#), ha reso noti gli importi della contribuzione dovuta per l'anno 2023 da lavoratori autonomi operanti in agricoltura.

La platea cui si rivolge la circolare è costituita nello specifico da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dagli imprenditori agricoli professionali.

L'individuazione della contribuzione IVS dovuta è determinata dall'applicazione delle aliquote di finanziamento al reddito convenzionale annualmente aggiornato mediante Decreto del Direttore Generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che per l'anno 2023 è pari a 61,98 € su base giornaliera.

A partire dal 2018 le aliquote previste sono state parificate e viene di fatto meno la distinzione incentrata su ubicazione dell'azienda agricola/lavoratore autonomo ed età anagrafica dei medesimi lavoratori autonomi.

Oltre alla contribuzione sopra definita, è poi previsto l'obbligo di un contributo addizionale nella misura giornaliera di 0,69 € per un massimo di 156 giornate annue.

La circolare Inps n. 59/2023 specifica poi le misure di contribuzione destinate a finanziare gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che per il 2023 ammontano a:

- 768,50 € per le aziende/lavoratori autonomi ubicati nelle zone normali
- 532,18 € per le aziende/lavoratori autonomi ubicati in territori montani e nelle zone svantaggiate.

Il pagamento della contribuzione avviene tramite Mod F24 con scadenze il 17 luglio 2023, il 18 settembre 2023, il 16 novembre 2023 ed il 16 gennaio 2024.

Corso per dipendenti

BUSTA PAGA NEL SETTORE AGRICOLO



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

NEWS DEL GIORNO

Inps: chiarimenti in materia di TFS e adesione a previdenza complementaredi **Redazione**

L'Inps, con [messaggio 4 luglio 2023, n. 2497](#), ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla gestione delle comunicazioni telematiche inerenti il Trattamento di fine Servizio in ipotesi di adesione alla previdenza complementare da parte dei dipendenti cessati dal servizio interessati.

In tali ipotesi il messaggio Inps n. 2497/2023 precisa come sia necessario andare ad indicare quale ultimo giorno in regime di TFS quello immediatamente anteriore all'adesione a previdenza complementare.

A conferma dell'allineamento informativo, dal giorno successivo il medesimo dipendente deve risultare in Posizione assicurativa in regime Optante.

La retribuzione da indicare nell'“Ultimo miglio TFS” deve essere quella utile ai fini del TFS percepita alla data dell'ultimo giorno in regime di TFS.

Il sistema andrà ad effettuare gli opportuni controlli tra i quali:

- Verifica della presenza del motivo cessazione: Cessazione del TFS per Adesione a Previdenza Complementare
- Verifica in Posizione assicurativa che il giorno successivo all'ultimo giorno in regime TFS sia indicato in regime “Optante”.

Master di specializzazione

Master di 5 mezza giornate

PENSIONI E CONSULENZA PREVIDENZIALE

NEWS DEL GIORNO

Nuove funzionalità nell'ambito della convenzione Inps – altre casse ed Enti

di **Redazione**

L'Inps, con [messaggio 4 luglio 2023, n. 2498](#), ha reso nota la disponibilità di nuovi servizi connessi alla convenzione quadro siglata con Casse ed Enti Previdenziali già formalizzata nel messaggio Inps 12 maggio 2023, n. 1739, ed avente la finalità di facilitare lo scambio telematico di comunicazioni utili ai fini, ed in ipotesi, dell'esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45.

La gamma dei servizi individuati ha un'operatività che è naturalmente limitata alle Casse ed agli Enti Previdenziali aderenti alla convenzione sopra citata.

Per quanto riguarda la gamma dei servizi rilasciati vi rientrano:

- La richiesta da parte della Cassa professionale firmataria (in qualità di soggetto accentrante) del prospetto dei contributi versati all'Inps
- L'invio della certificazione da parte dell'Inps in qualità di Ente trasferente
- La richiesta da parte della Cassa professionale firmataria (in qualità di soggetto accentrante) del riesame di una precedente certificazione telematica
- Invio del riesame precedentemente certificato da parte dell'Inps in qualità di Ente trasferente
- Notifica da parte della Cassa professionale firmataria (in qualità di soggetto accentrante) dell'esito dell'operazione di ricongiunzione.

Master di specializzazione

**PROGETTARE E GESTIRE LA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE**

[accedi al sito >](#)

NEWS DEL GIORNO

Whistleblowing ed estensione della tutela in caso di conoscenza di illeciti

di **Redazione**

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 22 maggio 2023, n. 14093, ha stabilito che in base all'impostazione dell'art 54 bis D.Lgs. n. 165 del 2001, l'esonero dalla responsabilità disciplinare legittima la segnalazione di condotte illecite di cui il dipendente sia comunque venuto a conoscenza diretta "in ragione del rapporto di lavoro", ovvero che siano state apprese, non solo in ragione dell'ufficio rivestito ma anche casualmente, in occasione e/o a causa delle mansioni espletate ed investe tutte quelle condotte che, per quanto rilevanti persino sotto il profilo penale, siano funzionalmente correlate alla denuncia dell'illecito, la cui legittimità non trova limite nella sua destinazione al superiore livello gerarchico dell'ufficio (imponendosi pertanto la remissione a quel livello di ogni verifica), né nell'esito negativo dell'accertamento a quel livello condotto (per cui l'esonero da responsabilità risulti condizionato all'accertamento dell'illecito denunciato), frustrandosi in tale ipotesi l'obiettivo della norma di promuovere la collaborazione dei dipendenti nella repressione di tali condotte, bensì soltanto dall'intento calunnioso o diffamatorio sotteso alla segnalazione.



IL GIURISTA DEL LAVORO
Il mensile di giurisprudenza e dottrina giuslavoristica per la gestione del contenzioso

IN OFFERTA PER TE € 91,00 + IVA 4% anziché € 140,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECLAVORO** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

ABBONATI ORA

BLOG

La tassazione del danno da demansionamento: indicazioni dalla Corte di Cassazione

di **Roberto Lucarini**

Sul tema della tassazione di specifiche indennità erogate in tema di risarcimento, nel campo del lavoro, occorre fare molta attenzione alla natura stessa del danno indennizzato.

Come noto, infatti, l'analisi si muove essenzialmente su una distinta qualificazione del ristoro che le somme erogate producono:

- una ricostituzione della parte di reddito del lavoratore indebitamente perduto;
- una ricostituzione del patrimonio del lavoratore ingiustamente danneggiato.

Nel primo caso si parla di “lucro cessante”, andando il risarcimento a integrare quella parte di reddito indebitamente persa dal lavoratore. Proprio per tale natura sostitutiva ed integrativa del reddito l'erogazione in discorso assume, sul piano fiscale, una medesima valenza reddituale. Ciò è quanto esplicitato ex art. 6 co. 2 primo periodo Tuir: *“I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”*.

Diversa sorte, invece, per quelle erogazioni, che passano sotto il nome di “*danno emergente*”, che vanno a ricostituire il patrimonio del danneggiato. Proprio per tale motivo, infatti, non si assiste ad un incremento della ricchezza (tassabile) del lavoratore, ma solo ad una mera ricomposizione di un patrimonio in qualche modo leso, situazione quindi che non prevede alcun arricchimento del soggetto. Tale concetto, peraltro, può estendersi dal danno patrimoniale strictu sensu, fino al danno di natura psico-fisica.

L'Ordinanza della Cassazione di cui ci interessiamo (n. 8615/2023) spiega proprio tali concetti, nell'ambito di un accordo transattivo, tra datore e lavoratore, in tema di demansionamento. In sostanza nell'atto citato, che di fatto ratificava l'avvenuta dequalificazione, veniva riconosciuto un risarcimento del danno, andando tuttavia ad indicare, quali cause dello stesso, delle motivazioni molto generiche.

Da qui i due principi espressi dai Supremi Giudici:

- nel risarcimento del danno occorre andare a specificare, dettagliatamente, le causali

reintegrate, precisando la quantificazione delle somme che vanno ad indennizzare lo specifico tipo di danno, tra lucro cessante e danno emergente. In caso di genericità, infatti, non è possibile sottrarre alcunché a tassazione, essendo l'erogazione derivante direttamente dal rapporto di lavoro;

- per sostenere la mancanza di tassazione, sulla parte inerente il danno emergente, è necessario che le parti, nell'atto transattivo, esplicitino, con evidente precisione, le causali del danno patrimoniale o psico-fisico indennizzato, danno che dovrà essere dimostrato con adeguati mezzi probatori.

Le tesi esposte dalla sezione tributaria della Suprema Corte, facenti parte peraltro di un indirizzo consolidato, oltre a confermare il principio tributario riconosciuto nel Tuir, ci evidenziano come gli operatori, al momento di redigere l'atto di conciliazione, debbano porre la massima attenzione nell'elencare e puntualizzare le voci di danno oggetto dell'accordo, evitando pertanto clausole generiche che, inevitabilmente, finirebbero per attrarre all'assoggettamento al tributo diretto ogni dazione prevista.

Tale distinzione, tra lucro cessante e danno emergente, necessita inoltre di essere corroborata da una solida documentazione probatoria per le voci di indennizzo che si intendono non tassabili.



IL CONSULENTE DEL LAVORO 4.0 **Digital transformation per un** **nuovo modello di organizzazione HR**